Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 273**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 2 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, con decreto del 24 agosto 1966, in seguito a parere della Commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

SALA Dante, guardia scelta di pubblica sicurezza, l'11 novembre 1965 in Gerenzago (Pavia).

ERCOLI Leandro, guardia di pubblica sicurezza, l'11 novembre 1965 in Gerenzago (Pavia).

(7561)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1966, n. **883.**

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della F.A.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 45 milioni, autorizzato con legge 11 luglio 1952, n. 965, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, è elevato a lire 80 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 35 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **884.**

Autorizzazione all'emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1967 le seguenti serie di francobolli: celebrativi dell'Idea Europea; celebrativi della Giornata del francobollo; commemorativi di Francesco Borromini nel 3° centenario della morte; commemorativi di Umberto Giordano nel centenario della nascita; commemorativi di Luigi Pirandello nel centenario della nascita; commemorativi di Arturo Toscanini nel centenario della nascita; commemorativi di Claudio Monteverdi nel 4° centenario della nascita; celebrativi del centenario della

fondazione della Società Geografica Italiana; dedicati ai Parchi Nazionali; celebrativi della 50ª edizione del giro ciclistico d'Italia; celebrativi della adozione del « codice numerico » per l'avviamento delle corrispondenze; commemorativi del 50° anniversario della Resistenza sul Piave;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di francobolli nell'anno 1967:

a) celebrativi dell'Idea Europea;

b) celebrativi della Giornata del francobollo;

c) commemorativi di Francesco Borromini nel 3° centenario della morte;

d) commemorativi di Umberto Giordano nel centenario della nascita;

e) commemorativi di Luigi Pirandello nel centenario della nascita;

f) commemorativi di Arturo Toscanini nel centenario della nascita;

g) commemorativi di Claudio Monteverdi nel 4° centenario della nascita;

h) celebrativi del centenario della fondazione della Società Geografica Italiana;

i) dedicati ai Parchi Nazionali;

l) celebrativi della 50ª edizione del giro ciclistico d'Italia;

m) celebrativi dell'adozione del « codice numerico » per l'avviamento delle corrispondenze;

n) commemorativi del 50° anniversario della Resistenza sul Piave.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio delle serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 885.

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Nazario Sauro, nel cinquantesimo anniversario della morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli commemorativi di Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Nazario Sauro, nel cinquantesimo anniversario della morte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Nazario Sauro, nel cinquantesimo anniversario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 886.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di « Biochimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Santa Marina (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Santa Marina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Santa Marina (Salerno);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del Consiglio comunale di Santa Marina e da alcuni cittadini del predetto Comune;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di vegetazione tipica e di nuclei abitati aventi singolari valori paesaggistici, rappresenta un insieme di valore estetico e tradizionale, integrato e qualificato da monumenti archeologici e architettonici, nonchè un quadro panoramico naturale di incomparabile bellezza godibile dagli innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che attraversano le stesse località;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Santa Marina (Salerno), come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: golfo di Policastro, comune di San Giovanni a Piro, bivio strada provinciale da Scario, strada statale n. 18, segue la strada statale n. 18 fino al bivio, e per la strada che porta a Policastro fino al cavalcavia della strada ferrata, verso nord lungo la strada ferrata fino al cavalcavia della carreggiabile, quindi lungo il tratturo che passa nella zona Fratte fino alla strada che porta a Santa Marina e lungo la stessa verso Policastro fino a quota 68, poi lungo il tratturo della contrada Soranna fino a quota 105 e attraverso lo stesso fino al vallone Soranna a confine con il comune di Ispani, lungo la strada ferrata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Santa Marina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 giugno 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 23 (*Stralcio*)

(*Omissis*).

SANTA MARINA - Confini della zona da sottoporre a vincolo:

golfo di Policastro, comune di San Giovanni a Piro, bivio strada provinciale da Scario, strada statale n. 18 segue la strada statale n. 18 fino al bivio, e per la strada che porta a Policastro fino al cavalcavia della strada ferrata, verso nord lungo la strada ferrata fino al cavalcavia della carreggiabile, quindi lungo il tratturo che passa nella zona Fratte fino alla strada che porta a Santa Marina e lungo la stessa verso Policastro fino a quota 68, poi lungo il tratturo della contrada Saranna fino a quota 105 e attraverso lo stesso fino al Vallone Soranna a confine con il comune di Ispani, lungo la strada ferrata.

Dette zone, in quanto ricche di vegetazione tipica e di nuclei abitati aventi singolari valori paesaggistici, rappresentano un insieme di valore estetico tradizionale, integrato e qualificato da monumenti archeologici e architettonici; nonchè un quadro panoramico naturale di incomparabile bellezza godibile dagli innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che attraversano le località da sottoporre al vincolo.

(*Omissis*).

Alle ore 14 si toglie la seduta, redigendo il presente verbale.

Il presidente: VISCO

Il segretario: PANEBIANCO

(8488)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Sassonia » nel comune di Fano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 giugno 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Sassonia » nel comune di Fano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo la zona portuale e demaniale che va dal porto-canale sino al primo repellente del porto verso la rotonda della zona Sassonia;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perchè offre un insieme di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono suggestivi quadri naturali e panoramici con la libera visuale del mare Adriatico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fano, denominata « Sassonia », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: dal primo repellente del porto, lungo il viale Adriatico sino al fosso degli Schiavoni risalendo detto fosso sino a m. 200 dalla strada ferrata — quindi linea parallela e distante sempre m. 200 dalla mezzeria della strada ferrata al fiume Metauro — sponda sinistra sino alla foce, — linea della battigia sino alla punta estrema del primo repellente del porto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Fano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro e Urbino

Estratto del verbale n. 27

L'anno 1963 addì 9 del mese di giugno, presso la sede del comune di Fano, si è riunita alle ore 10,30 convocata dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro e Urbino, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

1) FANO - Località Sassonia;

(*Omissis*).

Viene data lettura del verbale n. 24 del 19 settembre 1962, per la parte relativa al sopraluogo allora eseguito dai membri della Commissione, unitamente al sindaco di Fano, della località Sassonia, ove concordemente vennero riconosciuti i motivi di merito per la proposta di vincolo paesistico per la fascia costiera compresa tra viale Adriatico e il mare.

Eseguito nuovamente un sopraluogo, la Commissione, alla unanimità con il voto favorevole del sindaco di Fano, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di detto Comune ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la località Sassonia, così delimitata:

viale Adriatico dal porto canale fino al fosso degli Schiavoni — da detto fosso fino al fiume Metauro per una linea parallela e distante 200 metri dalla mezzeria della strada ferrata — dal fiume Metauro linea della battigia sino al porto canale.

In dette località sono riconosciuti i caratteri di bellezze naturali previsti dal n. 4 dell'art. 1 della citata legge, in quanto il viale Adriatico costituisce un insieme di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono suggestivi quadri panoramici con la libera vista del mare Adriatico.

(*Omissis*).

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: DELLA CHIARA

Il segretario: SERTORI

(8467)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1966.

Nomina del presidente della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1965, registro

n. 22 Finanze, foglio n. 375, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968, della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime in seno alla Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Andrea Torrente, presidente di sezione della Corte di cassazione e presidente della suddetta Sezione speciale, perchè deceduto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Italo Tavolaro, avvocato generale della Corte di Cassazione è nominato presidente della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte in sostituzione del prof. Andrea Torrente.

La relativa spesa farà carico al cap. 1682 dell'anno finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1966

p. *Il Ministro*: BENSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1966
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 210. — BAIOCCHI

(8816)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Magione (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 giugno 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa nei fogli catastali numeri 12, 13, 19, 54, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71 e 72, sita nel territorio comunale di Magione (Perugia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Magione;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre ad essere caratterizzata dalla presenza di nuclei medioevali di elevato valore estetico tradizionale, costituisce nel suo insieme un quadro naturale di alto valore paesistico, ricco di vigneti, oliveti e querceti, e cosparso di poggi ameni dai quali è possibile godere un'ampia veduta del lago Trasimeno e dei paesi rivieraschi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Magione (Perugia) compresa nei fogli catastali numeri 12, 13, 19, 54, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71 e 72, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Magione provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 27

Oggi 25 giugno 1965, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) COMUNE DI MAGIONE - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione prende in esame il problema della tutela del comprensorio formato dalle zone dei fogli catastali numeri 12, 13, 19, 54, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, e 72 del comune di Magione, luoghi che offrono importanti e molteplici vedute panoramiche sia a chi percorre la strada statale n. 75-*bis* del Trasimeno, sia dalla ferrovia Terontola-Foligno, sia dalla strada provinciale Chiusi-Magione, sia infine a chi traversa per acqua il lago Trasimeno.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia; considerato che l'insieme delle zone comprese nei fogli numeri 12, 13, 19, 54, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71 e 72 del comune di Magione, costituiscono un complesso di caratteristico aspetto di valore panoramico estetico, tradizionale e paesistico, godibile dai punti di vista sopraindicati;

all'unanimità propone ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del territorio del comune di Magione, compresa nei fogli catastali numeri 12, 13, 19, 54, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71 e 72, sia sottoposta a vincolo panoramico; come limitato in rosso nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: GATTESCHI

Il segretario: D'ARIENZO

(8486)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1966.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa VIII/c.d. (M.F.), relativa all'assicurazione a premio annuo decrescente del 3,50% dal 2° anno, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Tariffa VII/20 spec. (M.F.), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato, con un minimo garantito di 20 annualità.

Roma, addì 17 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8345)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Società « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. », con sede in Norwich (Inghilterra), e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni e la riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. », con sede in Norwich (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti terrestri, aerei e marittimi, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. », con sede in Norwich (Inghilterra), e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti terrestri, aerei e marittimi, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 18 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8346)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1966.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, n. 2592;

Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota del 22 ottobre 1966, n. 101765;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII - capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, nonchè 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(8817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Igiene » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, è vacante la cattedra di « Igiene », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8640)

Vacanza della cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Economia politica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8641)

Vacanza della cattedra di « Botanica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di « Botanica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8642)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Catania, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 9.187.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8630)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Licata (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8632)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1966, il comune di Gravina in Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8631)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Civitella del Tronto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.048.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8620)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Turrivalignani (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.737.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8621)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Collecorvino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.616.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8622)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Vicoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.828.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8623)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Lettomanoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.742.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8624)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966 il comune di Roccamorice (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.576.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 31 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	625 —	625,02	625 —	624,95	625 —	625 —	625 —	624,99	625 —
$ Can.	578,18	578,15	578,40	578 —	578 —	578,12	577,95	578 —	578,12	578 —
Fr. Sv.	144,31	144,23	144,14	144,165	144,20	144,21	144,12	144,165	144,21	144,25
Kr. D.	90,53	90,54	90,53	90,495	90,50	90,52	90,50	90,495	90,52	90,52
Kr. N.	87,50	87,50	87,48	87,50	87,50	87,49	87,52	87,50	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,79	120,82	120,80	120,81	120,75	120,80	120,7850	120,81	120,80	120,75
Fol.	172,67	172,73	172,78	172,76	172,65	172,68	172,77	172,76	172,68	172,74
Fr. B.	12,50	12,495	12,4935	12,5025	12,485	12,50	12,5020	12,5025	12,50	12,50
Franco francese	126,49	126,47	126,48	126,55	126,45	126,47	126,61	126,55	126,47	126,48
Lst.	1744,42	1744,35	1744,30	1744,10	1744,25	1744,40	1744,20	1744,10	1744,40	1744,30
Dm. occ.	157,12	157,10	157,14	157,08	157,05	157,11	157,08	157,08	157,11	157,11
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,1825	24,15	24,18	24,1815	24,1825	24,18	24,185
Escudo Port.	21,76	21,76	21,76	21,765	21,75	21,76	21,7550	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,45	10,4350	10,44	10,43	10,4335	10,4350	10,43	10,43

Media dei titoli del 31 ottobre 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,95
Id 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id 5 % (Beni Esteri)	96,525

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625 —
1 Dollaro canadese	577,975
1 Franco svizzero	144,142
1 Corona danese	90,517
1 Corona norvegese	87,51
1 Corona svedese	120,797
1 Fiorino olandese	172,765
1 Franco belga	12,502
1 Franco francese	126,58
1 Lira sterlina	1744,15
1 Marco germanico	157,08
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,434

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Liona-Frassanella, con sede in Sossano (Vicenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 11173 in data 14 ottobre 1966, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Liona-Frassenella, con sede in Sossano (Vicenza), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 6 maggio 1966.

(8474)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, n. 2592;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 25 ottobre 1966, che dispone lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Ritenuta l'urgenza;

Dispone:

Il dott. Mario Tommasi è nominato commissario straordinario ed i signori Giuseppe Casatta, avv. dott. Luciano Rizzoli e geom. Vittorio Micheletti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1966

Il Governatore: CARLI

(8818)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso pubblico per esami a cento posti di applicato di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva del ruolo amministrativo.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cento posti di applicato di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Detti posti saranno ripartiti, in base alle esigenze di servizio, tra le seguenti sedi: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, Bergamo, Brescia, Mantova, Milano, Pavia, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste, Udine, Forlì, Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Livorno, Lecce, Bari, Agrigento, Enna, Palermo, Trapani, Cagliari e Nuoro.

Nel primo quinquennio di servizio i vincitori non potranno essere trasferiti presso sedi diverse da quella loro assegnata.

Nell'ultimo biennio del suddetto periodo l'Amministrazione potrà disporre, esclusivamente per esigenze di servizio, il trasferimento degli interessati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado (i certificati sono considerati validi solo ove rechino l'esplicita dizione di essere sostitutivi del diploma suddetto a tutti gli effetti);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pena, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito di provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del Continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi in detti Paesi;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire l'elevazione del limite massimo oltre il quarantesimo anno di età;

6) ad anni quarantacinque:

per coloro che siano dipendenti non di ruolo dell'ENPAS;

7) ad anni cinquantacinque, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione:

a) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia, ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati e invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Non possono fruire dell'elevazione di cui al presente punto n. 7);

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti

dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'ENPAS - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32°, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, entro il termine perentorio del 15 dicembre 1966.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne penali eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento od assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

6) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

9) se si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'ENPAS;

10) di aver preso visione delle norme del presente bando e di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede che verrà loro assegnata tra quelle indicate nell'art. 1.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dell'ENPAS è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopra indicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, agli uffici periferici dell'Ente, a servizi diversi da quello del personale amministrativo ovvero ad altri Enti o pubbliche Amministrazioni.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dal reparto protocollo della Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPAS (Servizio personale amministrativo - Ufficio 32°) entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione i documenti attestanti il possesso di detti titoli. A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa — in carta bollata — di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. I partigiani combattenti che non appartenevano alle forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

b) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste, del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra, i mutilati e invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente

comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio, produrranno un certificato, su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dall'Amministrazione competente, oppure un certificato, sempre in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile) attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali od istituzionali;

i) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza; le vedove non rimaritate dei caduti di cui sopra presenteranno invece l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano di cui alle leggi 23 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti di cui ai precedenti punti *r*) ed *s*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori (quest'ultima sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego) e quella degli idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAS.

I concorrenti dichiarati vincitori sotto la condizione predetta saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, lettera *a*).

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito-Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'ENPAS dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'ENPAS dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in due prove scritte, una pratica di dattilografia e una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Ai concorrenti saranno concesse sei ore per la prima prova scritta e cinque per la seconda.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale e a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova orale e la prova pratica.

Dette prove non s'intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione delle votazioni da ciascuno riportate. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte, del punto riportato nella prova orale e del punto ottenuto in quella pratica.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente

applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dello Stato o dall'ENPAS; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta d'identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi con la qualifica di applicato di 3ª classe e con le competenze spettanti per tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova potrà essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati in congedo straordinario.

Per i vincitori già impiegati dell'Ente, nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a quello attualmente percepito, la differenza sarà conservata come assegno « ad personam » riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

I predetti vincitori, qualora non prestino già servizio presso una delle sedi di cui all'art. 1, potranno essere ivi destinati.

Art. 15.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

I posti resisi così disponibili saranno conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (2ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Ente, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 1° ottobre 1966

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Componimento d'italiano.

2) Problema di aritmetica e geometria elementare nei limiti del seguente programma:

a) aritmetica elementare: nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice, regola del tre composto;

b) geometria piana elementare: Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Punti. Rette. Piani. Angoli. Poligoni. Circonferenze e cerchio. Aree delle superfici delle figure piane;

c) geometria solida elementare: definizioni preliminari. Principali tipi di solidi. Aree delle superfici dei solidi. Volume dei solidi.

Prova orale

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato: la Costituzione - la legge - il Parlamento (composizione e funzioni) - il Presidente della Repubblica - il Governo (il Consiglio dei Ministri - il Presidente del Consiglio i Ministri - i Sottosegretari di Stato) - La Corte Costituzionale il Consiglio di Stato e la Corte dei conti (composizione e funzioni) - l'Avvocatura dello Stato - l'organizzazione amministrativa dello Stato (Ministeri, Prefetture ed altri Organi centrali e locali - Amministrazioni autonome) - Regione, Provincia, Comune: loro organi e funzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: nascita, modifica, estinzione del rapporto - diritti e doveri degli impiegati.

2) Nozioni elementari sulle assicurazioni sociali con particolare riguardo all'ENPAS (fini - organizzazione centrale e periferica, amministrativa e sanitaria).

3) Elementi della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

4) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa ed in particolare dell'Italia.

Prova pratica

Copiatura a macchina di un testo a stampa scelto dalla Commissione.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo alla

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32° - Via Santa Croce in Gerusalemme, n. 55. — ROMA.

. . . sottoscritt. . (1) . . . .
nat . . a . . . . prov. di . . . .
il . . . . e residente in . . . . . .
prov. di . . . . . via . . . . n. . .,
chiede di essere ammess . . al concorso pubblico per esami a cento posti di applicato di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva del ruolo amministrativo indetto da codesto Ente in data 29 aprile 1966.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . italian . .;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali; di non aver procedimenti penali a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati al punto 5) dell'art. 5 del bando (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . .; conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . .
. . . .
. . . .

f) di essere alle dipendenze dell'Ente dal (6) . . . . con la qualifica di . . . . . attualmente in servizio (7) presso l'Ufficio di . . . . . .;

g) di non essere stat. . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere decadut. . da precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) di aver preso visione delle norme del bando e, per quanto concerne la destinazione, di essere dispost . . a raggiungere la sede che gli (le) verrà assegnata tra quelle indicate nell'art. 1 impegnandosi a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni di permanenza nella sede di prima destinazione.

. . . sottoscritt. . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al presente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ENPAS non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognomi propri.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(3) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne il motivo.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano, oppure gli altri procedimenti penali di cui al punto 5 del citato art. 5 del bando precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(7) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

(8315)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali dei vincitori del concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 1965, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei centotrentaquattro candidati risultati idonei nel concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale in data 2 agosto 1966, con il quale si è proceduto alla nomina ed all'assegnazione ai vari ruoli provinciali, con effetto dal 10 settembre 1966, dei candidati classificati ai primi centododici posti della graduatoria anzidetta;

Ritenuto che, a seguito della rinuncia volontaria o della decadenza dalla nomina, per mancata assunzione del servizio nei prescritti termini, di alcuni fra i predetti candidati, si può procedere, a norma dell'art. 238 della legge 27 giugno 1942, n. 851, alla copertura dei posti risultati, in conseguenza, disponibili, mediante la nomina a segretario comunale di 2ª classe in prova dei rimanenti ventidue candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse;

Visti le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

I sottoelencati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale della qualifica iniziale, di cui alle premesse, sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova a decorrere dal 10 novembre 1966 e, dalla data stessa, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Garavello Davidino: Torino;
2. Alborino Andrea: Avellino;
3. Mesi Rosario: Catanzaro;
4. Bongiovanni Rosolino: Vicenza;
5. Mele Arcangelo: Milano;
6. Russo G. Battista: Cosenza;
7. Speranza Francesco: Lucca;
8. Corsi Bruno: Pavia;
9. Ciaschini Elso: Udine;
10. Cerchiara Salvatore: Cosenza;
11. Pellegrino Giuseppe: Avellino;
12. Ciacalone Vincenzo: Torino;
13. Bottero Camillo: Torino;
14. Milone Nicola: Udine;
15. Iannazzo Roberto: Pavia;
16. Marrone Vito: Torino;
17. Pinnavaria Biagio: Pordenone;
18. Capano Walter: Pordenone;
19. Giordano Vincenzo: Cuneo;
20. Ricucci Michele: Udine;
21. Canna Antonio: Cagliari;
22. Maniglia Giuseppe: Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(8584)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno geometrico, prospettiva ed architettura negli Istituti di istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno dello stesso anno, registro n. 49, foglio n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 18 agosto 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno geometrico, prospettiva ed architettura negli Istituti di istruzione artistica;

Veduto il decreto ministeriale 20 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1965, registro n. 94, foglio n. 192, con il quale sono stati riaperti per sessanta giorni, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopraindicato;

Considerato che hanno chiesto di partecipare al concorso stesso soltanto due candidati;

Ravvisata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola, per consentire una più larga partecipazione di candidati che assicuri una migliore selezione;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti, per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato nelle premesse.

Art. 2.

Durante il decorso dei nuovi termini, i candidati che hanno già presentato domanda di ammissione al concorso suddetto, ai sensi del bando originario, hanno facoltà di integrare la documentazione predetta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1966
Registro n. 90, foglio n. 68

(8669)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quarantotto posti di operaio famiglio di 3ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 6 dell'Aeronautica militare del 20 febbraio 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 13 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1965, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 27, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quarantotto posti di operaio famiglio nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1964 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(8662)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a ventiquattro posti di operaio cameriere di 2ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini n. 6 dell'Aeronautica militare del 20 febbraio 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 13 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1965, registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 69, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a ventiquattro posti di operaio cameriere nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1964 e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(8663)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 429 del 2 maggio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Garlanda prof. dott. Aldo, veterinario provinciale di Torino;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente di patologia generale di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Luraschi dott. Ottorino, veterinario condotto di Lomazzo.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'Albo della prefettura, a quello di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 18 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: MARTINI

(8445)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1401 del 18 maggio 1966, con il quale è stato bandito il concorso a tre posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Belluno;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Belluno, dell'Ordine provinciale dei veterinari nonchè dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Seren prof. Ennio, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria, presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, presso l'Università di Torino;

Mattioli dott. Angelo, veterinario provinciale capo;

Lafisca dott. Mario, direttore di sezione del Ministero dell'interno, presso la prefettura di Belluno;

Coselli dott. Raffaello, veterinario condotto.

Segretario:

Vitale dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe, del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Belluno e le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Belluno, della prefettura di Belluno e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 12 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(8518)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.